

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 66/33/2012**

### **FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La contribuente chiedeva, con ricorso alla CPT, l'annullamento della cartella esattoriale con la quale l'Ufficio reclamava il pagamento della somma di € 439.109,44 a titolo di imposta di registro, ipotecaria e catastale, relativo all'atto di compravendita, registrato il 14.12.2006.

La contribuente presentava istanza di accertamento con adesione, che si concludeva con una riduzione della pretesa fiscale ad €108.770,83, importo rateizzato con richiesta da parte dell'Ufficio di fideiussione a garanzia.

Poiché il contribuente non ottemperava tempestivamente a tale obbligo, ma solo in data 1 dicembre 2009, mentre l'accertamento con adesione veniva sottoscritto il 20.4.2009, l'Ufficio comunicava che gli effetti positivi dell'accertamento dovevano considerarsi scaduti.

L'Ufficio eccepiva anche che il ricorso era stato presentato da Fr. Al., mentre la cartella era intestata alla Società Affitti e Gestione s.r.l., per cui il ricorso risultava inammissibile ai sensi dell'art.19 D.Lgs. 546/92.

Il primo giudice accertato che il Fr. è il rappresentate legale della società e che il ritardo nella presentazione della fideiussione è dovuto a difficoltà oggettive di acquisirne il rilascio, accertato che tutte le rate convenute il sede di accertamento con adesione sono state pagate, come anche confermato dall'Ufficio, accoglie il ricorso.

L'Ufficio impugna la sentenza osservando anzitutto che mai è stato confermato il pagamento di tutte le rate, solo in data 15.7.2009, si prende atto della versamento della prima rata avvenuto tuttavia in ritardo, ben oltre 20 gg. dalla sottoscrizione dell'adesione, per cui l'adesione sarebbe venuta meno, anche perché al tempo non era stata ancora prodotta la polizza a garanzia. L'Ufficio cita in proposito una sentenza della Suprema Corte, per la quale il pagamento della prima rata e la prestazione di garanzia non costituiscono una semplice modalità di esecuzione della procedura, ma ne rappresentano invece il presupposto fondamentale per la sua efficacia..

Osserva ancora l'Ufficio che l'oggetto del contendere è rappresentato da una cartella di pagamento con la quale si iscrivono a ruolo delle poste riferite all'originario avviso di rettifica e liquidazione, per cui venendo meno l'adesione, l'avviso originario è da considerarsi valido. La contribuente , costituendosi in giudizio, richiama una nota dell'Ufficio in data 15.7.2009 con la quale non si comunicava il mancato perfezionamento dell'accertamento con adesione, ma si limitava a sollecitare la presentazione della garanzia fideiussoria. La contribuente richiama, a proposito di omissioni di scarso significato, due circolari, sia della Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia, che della stessa Agenzia delle Entrate. Tali indirizzi dispongono che , nel caso di ritardo nella prestazione della garanzia, spetta all'Ufficio valutare il permanere o meno del concreto e attuale interesse al perfezionamento dell'adesione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'Ufficio contesta anzitutto la erroneità della sentenza in merito alla validità dell'adesione, sul rilievo di non aver mai affermato l'avvenuto pagamento delle rate concordate in sede di accertamento con adesione.

La tardività del pagamento e della presentazione della garanzia fideiussoria, avrebbe annullato gli effetti del concordato con adesione.

Osserva il Collegio che il prospetto di accordo indicava come prima scadenza il 22.04.2009, però la norma prevede che tale data non debba considerarsi un termine

perentorio. Da tale data infatti decorrono 20 giorni per poter eseguire il primo versamento rateale e quindi il versamento effettuato il 12.05.2009, risulta effettuato in termini. E' pur vero che la fideiussione a garanzia è stata depositata solo nel dicembre 2009, ma l'Ufficio non ha mai comunicato la decadenza dal concordato, anzi con nota in data 15.07.2009, si limitava a sollecitare la polizza fideiussoria, senza contestare la tardività dei versamenti.

Tali ipotesi di omissioni sono state regolate prima da una circolare della Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia e successivamente dalla stessa Agenzia delle Entrate, con circolare del 27.06.2001 n. 65.

Tali circolari operano una distinzione tra carenze gravi nei versamenti e carenze lievi come la tardività nel rispettare la rateizzazione.

Il caso all'esame del Collegio può essere correttamente inquadrato tra le omissioni lievi, tenuto conto delle difficoltà, per i tempi presenti a trovare prestatori di fideiussioni a garanzia. Nella fattispecie, l'Ufficio non ha mai contestato carenze gravi, ma si è limitato a sollecitare il deposito della fideiussione a garanzia ed a rispettare le scadenze, impegni che seppur in ritardo, sono stati rispettati.

Un'altra prova del corretto comportamento della contribuente risulta dal fatto che la polizza a garanzia, pur presentata in ritardo, è stata accettata, mentre avrebbe dovuto essere restituita se gli effetti del concordato con adesione fossero decaduti. Accertata la validità dell'adesione e il pieno rispetto del concordato da parte della contribuente, deve considerarsi inefficace e nulla la originaria pretesa tributaria. Per tali considerazioni l'appello è infondato. Sussistono giuste ragioni per la compensazione delle spese.

**P.Q.M.**

La Commissione respinge l'appello. Spese compensate.